



Repertorio n. 13126

Raccolta n. 8238

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di luglio, in Pineto alla Via Milano n. 2, nel mio studio, avanti a me Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, sono presenti i signori:

- **CHIARINI Enzo**, nato a Teramo il 7 maggio 1943, residente ivi, Via Pietro Nenni n. 16, c. f. CHR NZE 43E07 L103M, religioso;
- **DI FRANCESCO Romolo**, nato a Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), frazione S. Pietro, il 24 ottobre 1954, residente ivi alla frazione San Pietro c. f. DFR RML 54R24 E343U
- **D'ERAMO Angelo Mario**, nato a Cagnano Amiterno (AQ) il 19 maggio 1956, residente a L'Aquila, Via Cerfennia n. 2, c. f. DRM NLM 56E19 B358X;
- **DI DOMENICO Cesarina**, nata a Civitella del Tronto (TE) l'8 gennaio 1962, residente a Sant'Omero, frazione Garrufo, Via I. Silone n. 4, c. f. DDM CRN 62A48 C781P;
- **DI FELICIANTONIO Stefania**, nata a Sant'Omero (TE) il 24 dicembre 1966, residente ivi, frazione Garrufo, Via Santa Scolastica n. 14, c. f. DFL SFN 66T64 I348S;
- **IANNONE Armando**, nato a Campobasso il 5 ottobre 1969, residente a Montesilvano, Via Tanaro n. 26, c. f. NNN RND 69R05 B519S;
- **GIANNELLA Giorgio**, nato a Teramo il 26 luglio 1984, residente ivi, Via San Pio X n. 12, c. f. GNN GRG 84L26 L103A;
- **CIMINI Martina**, nata a Teramo il 18 marzo 1989, residente ivi, Via Fratelli Rosselli n. 5, c. f. CMN MTN 89C58 L103V;
- **NTACONAYIGIZE Nadia**, nata a Muramvya (Burundi) il 6 novembre 1990, residente a Teramo, Via Pietro Nenni n. 16, c. f. NTC NDA 90S46 Z305F titolare del permesso di soggiorno n. I00742652;
- **CHIARINI Donato** nato a Teramo il 19 maggio 1942 residente in Roma alla via Gallia n. 95 c.f.CHR DNT 42E19 L103S;
- **VALENTINI Katia** nata a Giulianova il 17 agosto 1979 residente in Notaresco alla Strada Statàle n. 150 numero civico 12, c.f.VLN KTA 79M57 E058E.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedo di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 - Costituzione, natura, sede e durata dell'Associazione

É costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: **"DALLA PARTE DEGLI ULTIMI - ABRUZZO (Con gli ultimi) Organizzazione Non Governativa - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**.

L'Associazione può essere anche brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione: **"DA. PA. DU. - ABRUZZO ONG-ONLUS"**.

L'Associazione ha sede principale in **Teramo** (Italia), in Via Pietro Nenni n. 16 ed ha carattere ed operatività regionale, nazionale ed internazionale.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre **2100 (duemilacento)**.

Art. 2 - Statuto dell'Associazione

1. Lo Statuto dell'Associazione al presente atto si allega, previa lettura data da me Notaio ai comparenti, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Registrato ad Atri

Il 08.08.2011 N. 1211

Art. 3 – Norme di primo avvio delle attività dell'Associazione

A comporre il Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 (tre) anni, vengono nominati all'unanimità gli associati signori:

- D'ERAMO Angelo Mario Presidente e tesoriere;
- CHIARINI Enzo Vice Presidente e amministratore tesoriere;
- GIANNELLA Giorgio Segretario;
- DI FELICIANTONIO Stefania consigliere;
- IANNONE Armando consigliere.

Tutti accettano la carica, dichiarando che non esistono cause di ineleggibilità.

Art. 4) Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami, lo approvano, e con me lo sottoscrivono in fondo.

Il presente atto consta di un foglio, pagine due e quanto di questa scritte in parte di mio pugno da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione.

Il presente atto è sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore diciannove e trentasei minuti.

Firmato: CHIARINI Enzo, DI FRANCESCO Romolo, Angelo D'ERAMO Mario, DI DOMENICO Cesarina, Stefania DI FELICIANTONIO, Armando IANNONE, Giorgio GIANNELLA, Martina CIMINI, NTACONAYIGIZE Nadia, Donato CHIARINI, VALENTINI, Marco Faieta notaio

Copia conforme all'originale, firmata a norma di
Legge che si rilascia per uso consuetudinario
dal mio studio in Pineto alla via Milano n. 2

In oposto dell

Mauro Forab



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

É costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: **"DALLA PARTE DEGLI ULTIMI - ABRUZZO (Con gli ultimi) Organizzazione Non Governativa - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**. L'Associazione può essere anche brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione: **DA. PA. DU. - ABRUZZO ONG - ONLUS.**

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede principale in **Teramo** (Italia), in via Pietro Nenni n. 16 ed ha carattere ed operatività regionale, nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 3

L'Associazione, previa delibera del Consiglio di amministrazione o Direttivo, può costituire sedi o dipendenze periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: **"DALLA PARTE DEGLI ULTIMI - ABRUZZO"** seguito dall'indicazione della località della sede.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre **2100 (duemilacento)**; può essere prorogata per decisione dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1) Collaborare per eliminare nel mondo quelle condizioni d'inferiorità e di dipendenza di alcuni popoli grazie ad altri popoli disponibili a lavorare, seguendo l'invito di Don Milani per "far strada ai poveri senza farsi strada".

2) a) Promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i Paesi in via di sviluppo (PVS), in particolare con il Burundi, ed altri Paesi in stato di necessità, nell'ambito dell'assistenza, dell'educazione e della formazione, del volontariato e della cooperazione internazionale;

b) orientare, selezionare e formare persone che intendano volontariamente impegnarsi per i programmi laici e religiosi dell'Associazione;

c) promuovere e svolgere attività di assistenza e promozione sul territorio della Regione Abruzzo in favore di persone svantaggiate.

In particolare l'Associazione si propone di:

- realizzare programmi di cooperazione socio-economica per la promozione dello sviluppo del Burundi ed in altri Paesi del Sud e del resto del mondo;

- realizzare programmi di cooperazione tecnica e professionale anche con l'attivazione di borse di studio;

- promuovere il volontariato civile per i Paesi in via di sviluppo, provvedendo alla formazione ed all'addestramento professionale dei volontari e degli operatori;

- organizzare corsi ed iniziative formative e culturali in favore del personale scolastico, degli studenti, delle famiglie, degli operatori sociali e sanitari, etc.;

- organizzare corsi, seminari ed attività di formazione ed aggiornamento professionale in favore di persone svantaggiate, e favorire l'inserimento lavorativo delle stesse;

sensibilizzare l'opinione pubblica alla cooperazione internazionale e allo sviluppo attraverso una diffusa e corretta informazione sui temi della pace, della giustizia, della libertà e della solidarietà tra i popoli;

- promuovere iniziative di lavoro e di studio volte all'educazione della gioventù sui principi della mondialità e della giustizia;
- promuovere l'animazione multiculturale nelle scuole ed in ogni ente d'istruzione e l'accoglienza di cittadini extracomunitari, favorendo la costituzione di cooperative sociali per consentire l'inserimento ed il conseguimento dell'auto-sufficienza dei medesimi;
- promuovere la conclusione di convenzioni con l'università ed istituti di ricerca finalizzate alla ricerca ed alla formazione congiunta nei campi economico-medico, sicurezza alimentare, produzione agro-alimentare, allevamento, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, coltivazioni biologiche, agro-etno-turismo;
- realizzare programmi per la conservazione dell'ambiente e delle radici culturali;
- organizzare campi di lavoro, mostre, festivals e conferenze al fine di promuovere momenti d'incontro per scambi culturali.

L'Associazione intende svolgere tali compiti anche in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe in Italia e all'Estero.

L'Associazione potrà compiere ogni azione, atto, negozio direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto dei professionisti, enti ed organismi specializzati, società, istituti universitari e di ricerca, gruppi sociali, volontari, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

PATRIMONIO

ARTICOLO 6

Il patrimonio sociale è costituito da:

- contributi degli associati;
- contributi e sovvenzioni provenienti da enti pubblici e privati, dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Organizzazioni internazionali;
- contributi derivanti da iniziative di beneficenza e raccolta fondi;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di Enti o istituzioni, di organismi nazionali ed internazionali, da sponsorizzazioni, raccolte fondi e attività commerciali marginali.

ARTICOLO 8

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio dell'anno successivo il Consiglio di amministrazione predisponde il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno seguente. L'eventuale avanzo di gestione può essere utilizzato solo per gli scopi sociali, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in altre differenti modalità salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SOCI

ARTICOLO 9

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti che condividono le finalità e sostengono le attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 10

I membri dell'Associazione si distinguono in:

- 1. soci fondatori**, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- 2. soci ordinari**, coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative.

ARTICOLO 11

La qualifica di "socio ordinario" si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio di amministrazione dell'Associazione e, se l'esito è positivo, previo versamento della quota associativa. Il Consiglio di amministrazione giudica sull'ammissione del candidato.

ARTICOLO 12

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa che viene decisa dal Consiglio di amministrazione ed a contribuire alle attività dell'Associazione. La quota associativa non è, in ogni caso, ripetibile.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio di amministrazione;
- decadenza per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione.

ARTICOLO 14

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta o a mezzo di strumenti telematici a ciascun socio con diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la comunicazione per la convocazione può essere inviata tramite fax o telegramma o a mezzo strumenti telematici che prevedono l'accertamento dell'effettivo ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

È in ogni caso valida l'Assemblea cui partecipano tutti i soci con diritto di voto ed il Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

Ogni socio ordinario o fondatore ha diritto ad un voto e può delegare un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci. La delega può essere conferita solo ad altro socio. I soci possono farsi rappresentare anche dai membri del Consiglio di amministrazione eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 16

L'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla determinazione della quota associativa, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 17

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria è necessario l'intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci presenti o rappresentanti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono previste le seguenti maggioranze, sia in prima che in seconda convocazione:

- per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti,

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, di cui almeno tre scelti fra i soci fondatori, se presenti; i membri sono eletti dall'Assemblea dei soci. Condizione necessaria dell'eleggibilità nel Consiglio di amministrazione è l'appartenenza all'Associazione in qualità di socio.

Il Consiglio resta in carica per tre anni.

I consiglieri possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea. La carica di consigliere è gratuita.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso scritto inviato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio in caso di necessità e di urgenza può essere convocato con avviso scritto 2 (due) giorni prima della riunione, tramite telegramma o attraverso i mezzi telematici. In ogni caso il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, e comunque almeno una volta entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in ordine all'approvazione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di amministrazione ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 22

Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con le maggioranze indicate nell' articolo 17 del presente statuto.

L'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ad altri enti per fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive future modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed al regolamento interno dell'Associazione eventualmente redatto dal Consiglio di amministrazione.

Firmato: CHIARINI Enzo, DI FRANCESCO Romolo, Angelo D'ERAMO Mario, DI DOMENICO Cesarina, Stefania DI FELICIANONIO, Armando IANNONE, Giorgio GIANNELLA, Martina CIMINI, NTACONAYIGIZE Nadia, Donato CHIARINI, v VALENTINI, Marco Faieta notaio